REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 143/76 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1976

che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1976:

— gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

Presidente	34 205 FB;
Vicepresidente	21 980 FB;
Commissario	14 655 FB;

— gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

Presidente	34 205 FB;
Giudice o avvocato generale	14 655 FB;
Cancelliere	13 365 FB;

— l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 19 550 FB.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

[1] GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 155 dell'11. 7. 1973, pag. 8.